



Il Decreto Legislativo 231/2001

Il Decreto legislativo 231 del giugno 2001 ha introdotto per la prima volta nel nostro paese una forma di **responsabilità amministrativa delle società per determinati reati commessi da persone che svolgono attività nella Società.**

Il Decreto è stato emanato nel 2001 per allinearsi alle legislazioni europee, in particolare anglosassone, in materia di responsabilità delle Società a seguito della commissione di reati da parte dei propri vertici aziendali o di propri dipendenti, nelle ipotesi in cui le Società, dalla commissione di tali reati, ne avessero tratto benefici o vantaggi.

Prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 231/2001, il nostro sistema normativo non prevedeva sanzioni dirette nei confronti di Enti/Società per reati posti in essere a loro vantaggio da amministratori, dirigenti o dipendenti.

IMPATTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il decreto disciplina la responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 1).

Si introduce dunque nel nostro ordinamento la fattispecie della **responsabilità amministrativa** della Società, distinta dalla responsabilità penale della persona fisica che materialmente commette il reato.

Tale responsabilità sussiste per **alcune categorie di illeciti, commessi dai rappresentanti della società o dai suoi dipendenti, nell'interesse o a vantaggio della società medesima.**

Per "ente" va inteso qualsiasi Ente/Società dotata di personalità giuridica o associazione anche non riconosciuta o fondazione, comprese le imprese individuali, con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti pubblici non economici, dei partiti politici e dei sindacati.

RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

Sussiste la responsabilità della società quando:

- 1. Viene commesso un reato appartenente alle tipologie previste dal decreto e dalle sue successive modifiche**
- 2. Il reato è commesso materialmente da:**
 - persona che riveste funzioni di direzione della Società (soggetto in posizione apicale)**
 - persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale (dipendenti o terzi che agiscono in nome e per conto della Società)**
- 3. Il reato sia posto in essere nell'interesse o a vantaggio della Società. L'Ente non risponde, dunque, se gli autori del reato (indicati al punto precedente) hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi**

ESONERO DI RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

1. REATI COMMESSI DA SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE

La società **non ne risponde** se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un M.O.G. (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo) idoneo a prevenire reati analoghi a quello verificatosi
- ha affidato ad un proprio Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello
- le persone che hanno commesso il reato hanno eluso fraudolentemente il modello
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del suddetto Organismo di Vigilanza

ESONERO DI RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

1. REATI COMMESSI DA SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE **(...)**

Secondo la **dottrina** (unanime) vi è una sostanziale presunzione di responsabilità, con inversione dell'onere della prova: è l'ente che deve dimostrare l'assenza di colpa organizzativa.

Recentemente, però, è intervenuta la **Corte di Cassazione**, con sentenza n° 27735/2010, sostenendo la tesi contraria: non esiste una presunzione di responsabilità, ma è l'accusa a dover dimostrare anche la carente regolamentazione interna della Società.

Sono stati presentati **disegni di legge** di modifica del decreto, che mirano a risolvere i dubbi interpretativi sull'inversione dell'onere della prova nell'ipotesi di reato commesso da soggetti in posizione apicale.

ESONERO DI RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

2. REATI COMMESSI DA PERSONE SOTTOPOSTE ALLA DIREZIONE E VIGILANZA DI SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE

La società **non ne risponde** se ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati analoghi a quelli verificatisi.

Naturalmente tale esimente **non si applica «a prescindere»**, per la sola adozione del modello, ma opera solo in seguito all'esito positivo del giudizio di idoneità del sistema interno di controllo e organizzazione svolto dal giudice nel corso del procedimento penale.

Dopo una lunga serie di pronunce giurisprudenziali tutte sfavorevoli alle aziende, alla fine del 2009 il Tribunale di Milano ("caso Impregilo") ha escluso la responsabilità di una Società riconoscendo l'adeguatezza del proprio Modello, pur sussistendo un'ipotesi di reato presupposto da parte dei vertici della Società.

È il primo caso di applicazione dell'esimente.

LE SANZIONI

Se la Società viene invece ritenuta responsabile, la normativa prevede diversi tipi di sanzioni:

- ❑ **SANZIONI PECUNIARIE:** Si applicano quando venga rilevata la responsabilità della società per non aver predisposto le misure necessarie a prevenire la commissione del reato da parte del soggetto in posizione apicale o del sottoposto alla sua direzione.

(N.B.: la sanzione pecuniaria si applica "per quote" - Min. 100 e Max 1.000 quote (il valore di ciascuna quota va da € 258 a € 1.549). La sanzione pecuniaria minima, applicabile anche nelle ipotesi previste di riduzione della sanzione, è di € 10.329,14. La sanzione massima ammonta ad € 1.549.370,70. L'ammontare del valore di ciascuna quota, nel caso concreto, è affidato alla discrezionalità del giudice che valuta, oltre alla gravità del fatto, anche le condizioni patrimoniali ed economiche in cui versa l'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

LE SANZIONI

❑ SANZIONI INTERDITTIVE (Min. 3 mesi – Max 3 anni)

Si applicano quando la Società ha ricavato un profitto di rilevante entità o c'è reiterazione degli illeciti.

Non si applicano quando, ad esempio, la società ha risarcito completamente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, o quando la società ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato la commissione del reato.

Le sanzioni interdittive applicabili, anche in fase cautelare, sono:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;**
- sospensione o revoca delle autorizzazioni;**
- divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;**
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o revoca di quelli già concessi;**
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.**

LE SANZIONI

❑ CONFISCA DEL PRODOTTO O DEL PREZZO DEL REATO

Consiste nella requisizione del prezzo o dei vantaggi ottenuti dal reato, per impedire che la Società possa godere dei frutti derivanti dalla commissione del reato stesso.

❑ PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

Può essere predisposta quando viene applicata una sanzione interdittiva.

E' importante notare che la sanzione, in generale, segue la Società anche nel corso delle sue vicende modificative quali le operazioni di trasformazione, fusione o scissione: questa previsione normativa è stata posta al fine di evitare l'utilizzo di tali operazioni per aggirare la responsabilità della Società.

LA COMPETENZA

La competenza a giudicare sugli illeciti amministrativi della Società appartiene al **giudice penale** competente per i reati dai quali gli stessi dipendono (art. 36): il procedimento per l'illecito amministrativo viene riunito al procedimento penale nei confronti dell'autore del reato.

L'Ente partecipa al giudizio con il proprio rappresentante legale, salvo il caso che lo stesso sia l'imputato del reato da cui discende la responsabilità amministrativa della Società. In questo caso dovrà essere nominato appositamente un altro soggetto.

I REATI

Le fattispecie di reato che possono configurare la responsabilità amministrativa delle Società sono quelle espressamente previste dal legislatore in via originaria o a seguito di successive modifiche normative, riconducibili alle seguenti categorie:

- 1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);**
- 2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis);**
- 3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter);**
- 4. Reati di falsità in moneta, carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis);**
- 5. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1);**
- 6. Reati Societari (art. 25 ter);**

I REATI

(...)

- 7. Reati con finalità di terrorismo o finalità di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater);**
- 8. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quater 1 e 25 quinquies);**
- 9. Reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25 sexies);**
- 10. Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006);**
- 11. Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro (art. 25 septies);**
- 12. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies);**
- 13. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies);**
- 14. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies*);**
- 15. Reati Ambientali (art. 25 undecies).**

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

CARATTERISTICHE:

- ❑ individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cd. Attività sensibili)**
- ❑ prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione di decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire**
- ❑ individuare modalità per gestire risorse finanziarie in modo idoneo a impedire la commissione di reati**
- ❑ prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (nelle piccole imprese è l'organo dirigente)**
- ❑ introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.**

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

L'EFFICACE ATTUAZIONE DEL MODELLO RICHIEDE:

- il rispetto delle regole e delle procedure da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle aree a rischio di commissione dei reati**
- l'attuazione di controlli da parte dei responsabili delle funzioni dell'azienda e dell'Organismo di Vigilanza**
- una verifica periodica dell'adeguatezza del Modello e il suo eventuale aggiornamento**
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello**
- l'erogazione della formazione sul Modello**

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

E' l'organismo cui viene affidato, dalla Società, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento.

I requisiti dell'organo di vigilanza devono essere l'autonomia ed indipendenza; professionalità, onorabilità, efficienza operativa e continuità di azione.

L'Organismo deve cioè essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; nello svolgimento delle sue funzioni l'organismo risponde solo ai vertici della Società.

IL SISTEMA SANZIONATORIO

La definizione del sistema sanzionatorio all'interno del Modello, costituisce uno dei requisiti essenziali del modello stesso ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'Ente (art. 6).

In caso di violazione delle norme e delle regole contenute nel Modello adottato dalla Società, si applicano, nei confronti dei soggetti che hanno commesso la violazione, le sanzioni previste dal modello stesso (commisurate naturalmente alla violazione commessa).

La semplice violazione delle disposizioni del modello comporta l'applicazione del sistema sanzionatorio, indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

IL SISTEMA SANZIONATORIO

La decisione sugli accertamenti delle infrazioni, sull'irrogazione delle sanzioni disciplinari spettano agli Organi Societari ed alle funzioni aziendali competenti.

Le sanzioni (e l'eventuale richiesta di risarcimento danni) sono commisurate al livello di responsabilità e di autonomia del dipendente e del dirigente, all'intenzionalità del comportamento ed alla gravità dello stesso, intendendosi come tale il livello di rischio cui la Società può ritenersi esposta a seguito della condotta censurata.

CENNI SULLE PROPOSTE DI MODIFICA AL D. LGS. 231/2001

Come accennato, il D. Lgs 231/2001 è, per sua natura, un complesso di norme continuamente soggetto ad aggiornamento: nuovi reati vengono introdotti periodicamente dalla sua entrata in vigore ed anche il testo attualmente in vigore sarà a breve modificato con l'introduzione di nuovi "reati presupposto". E' infatti attualmente costituita una commissione parlamentare (la cd. "Commissione Greco") che sta cercando di razionalizzare il complesso di norme penali richiamate nella legge, che è piuttosto disomogeneo e comprende anche reati che difficilmente sono riconducibili all'attività di impresa.

CENNI SULLE PROPOSTE DI MODIFICA AL D. LGS. 231/2001

La Commissione sta studiando altresì l'introduzione di reati che sono stati "dimenticati" dal legislatore nelle revisioni precedenti, ma che dovrebbero far parte di quello che è stato definito il "nocciolo duro" del decreto (cioè i reati cd. "di profitto") quali ad esempio il reato di usura, estorsione, inadempimento e frode nelle pubbliche forniture, turbativa d'asta, i reati tributari, trattamento illecito di dati personali, ed alcuni reati previsti dal Testo Unico Bancario (abusivismo bancario e finanziario).

CENNI SULLE PROPOSTE DI MODIFICA AL D. LGS. 231/2001

Pendono due proposte di legge (Arel, Della Vedova) che modificano il testo del decreto in relazione all'accennata questione relativa all'**inversione dell'onere delle prova** nell'ipotesi in cui il reato **presupposto venga contestato ad un soggetto in posizione apicale**: le modifiche uniformano il testo a quello relativo alle ipotesi in cui il reato venga contestato ad un dipendente. Sarà onere dell'accusa dimostrare la colpa organizzativa dell'Ente e l'inidoneità del Modello ad evitare la commissione dei reati.

Le proposte di legge ipotizzano anche la **Certificazione del Modello** che determinerebbe tout court l'esclusione di responsabilità dell'Ente, **l'eliminazione della possibilità di applicare le sanzioni interdittive** nella fase cautelare e le modifiche alle norme che regolano la **nomina dell'OdV**.

CENNI SULLE PROPOSTE DI MODIFICA AL D. LGS. 231/2001

Altra recente novità di rilievo è la sentenza della Corte di Cassazione (penale) del 20 aprile 2011 n. 15657/2011 che ha stabilito che la normativa del decreto si applica anche alle **imprese individuali**, attuando un'inversione di tendenza rispetto alle pronunce precedenti.

LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE PER I REATI AMBIENTALI

È entrato in vigore il 16 agosto 2011 il D. Lgs. 121/2011, con il quale viene recepita nel nostro ordinamento la Direttiva Europea sui reati ambientali.

Si introducono nuove fattispecie di reato che possono dare luogo alla responsabilità dell'Ente e, conseguentemente, all'applicazione della sanzione pecuniaria e/o della misura interdittiva previste per le singole violazioni.

Vengono innanzitutto introdotte due nuove fattispecie di reato nel codice penale , qualificate anche come nuovi reati presupposto:

- 1. art. 727 bis (uccisione, distruzione, prelievo o possesso di specie vegetali o animali protette)**
- 2. art. 733 bis (danneggiamento di habitat protetto)**

LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE PER I REATI AMBIENTALI

(...)

Nel decreto viene aggiunto l'art. 25 undecies il quale individua ben 34 nuovi reati presupposto: si tratta, oltre ai due nuovi articoli del codice penale sopra citati, di gran parte dei reati previsti dal D. Lgs. 152/2006 (cd. Codice ambiente), di reati previsti dalla L. 150/1992 (applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale di specie in via di estinzione), dei reati previsti dal D. Lgs. 202/2007 in materia di inquinamento provocato da navi.

LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE PER I REATI AMBIENTALI

(...)

Dei nuovi reati presupposto previsti, alcuni sono relativi agli scarichi di acque reflue industriali, tra cui per esempio:

- **“scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose”;**
- **“scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità di prescrizioni”;**
- **“scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite” (con superamento dei valori stabiliti nelle diverse tabelle degli allegati).**

LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE PER I REATI AMBIENTALI

(...)

Altri sono relativi alle attività di gestione di rifiuti o di discarica non autorizzate, quali ad esempio:

- **“raccolta trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti in mancanza di apposita autorizzazione o certificazione”**
- **“gestione di una discarica non autorizzata”;**

Altri al traffico illecito di rifiuti, alla mancata bonifica di siti precedentemente inquinati, alla miscelazione di rifiuti pericolosi, allo scarico sul suolo, sottosuolo e acque sotterranee, inquinamento provocato da navi, commercio internazionale di specie animali o vegetali in via di estinzione, tenuta dei registri sulla tracciabilità dei rifiuti.

LA GARANZIA OFFERTA DA TUTELA LEGALE SPA

Tutela Legale Spa offre garanzie assicurative operanti nell'ambito del D. Lgs. 231/2001, sia in favore delle Imprese sia in favore dei Professionisti.

In entrambi i casi la garanzia è compresa all'interno del pacchetto «Special Protection», che riguarda, inoltre, l'ambito di applicazione dei Decreti Legislativi 81/08 (sicurezza sul lavoro), 196/03 (Privacy), 152/06 (Codice Ambiente), 193/07 (Sicurezza alimentare).

LA GARANZIA OFFERTA DA TUTELA LEGALE SPA

Testo della copertura:

- 1. «La difesa in sede penale dei **soggetti di cui all'art. 5** del D. Lgs. 231/2001. In caso di procedimenti per reati dolosi, fermo restando l'obbligo per l'assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa.**

→

LA GARANZIA OFFERTA DA TUTELA LEGALE SPA

(...)

2. La difesa **dell'azienda contraente** nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D. Lgs. 231/2001. Fermo restando l'obbligo per gli assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui hanno notizia dell'avvio del procedimento, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza passata in giudicato che accerti l'assenza di responsabilità dell'azienda assicurata. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato.»